

Decreto Legge Ristori Quater

Sospensioni e proroghe

◆ P. 2-4

Ammissione ai contributi degli
agenti di commercio

◆ P.4-6

Razionalizzazione dell'istituto
della rateizzazione

◆ P. 6-8

Soggetti esenti dal versamento
IMU

◆ P. 9-11

Fondi per
l'internazionalizzazione, fiere e
congressi, spettacolo e cultura

◆ P. 12

Novità fondo per la ristorazione

◆ P. 12-13

Il Decreto Ristori Quater (D.L. 30 Novembre 2020, n.157) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 30 novembre 2020.

Il testo interviene sulla sospensione e rinvio delle principali scadenze fiscali in calendario, nonché l'ampliamento ulteriore della platea delle attività che possono usufruire degli indennizzi a Fondo perduto, includendo anche diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio.

**PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO
DEL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP – ART.1**

Vengono previste **due differenti proroghe delle scadenze** per il versamento del secondo acconto delle imposte IRPEF e IRAP.

Soggetti beneficiari:

Proroga del versamento della seconda o unica rata di acconto di Irpef, Ires e Irap dal 30 novembre al 10 dicembre 2020	Proroga della seconda o unica rata di acconto di Irpef, Ires e Irap dal 30 novembre al 30 aprile 2021
I soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione , che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.	I soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione , che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
	A prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione non interessati dagli ISA che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al D.L. 9 novembre 2020, n. 149 (D.L. Ristori bis), aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse
	Per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree arancioni del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto come individuate dal DPCM del 3 novembre 2020

I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Restano ferme le disposizioni del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto) e del D.L. 9 novembre 2020, n. 149 (Decreto Ristori bis), che disciplinano la proroga del termine di versamento al 30 aprile 2021 della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

REGOLARIZZAZIONE DEI VERSAMENTI IRAP - ART. 1, CO. 6

Interviene invece sul termine fissato dall'articolo 42-bis, comma 5, del decreto Agosto (D.L. 104/2020) per regolarizzare gli omessi versamenti IRAP ex articolo 24 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020), per errata applicazione dei limiti e delle condizioni previsti del Temporary Framework (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19).

In particolare, **la scadenza per sanare il mancato pagamento** corrispondendo la sola imposta non versata (senza applicazioni di sanzioni né interessi), originariamente fissata al 30 novembre 2020, **viene spostata al 30 aprile 2021**.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE ART. 2

Rivolto a:

- I soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, **con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;
- I soggetti **esercenti attività d'impresa, arte o professione**, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.

A prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato:

- per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese a seguito del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- per gli esercenti servizi di ristorazione nelle zone rosse e arancioni come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell'art. 30 del decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020);
- per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 del decreto Ristori bis, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020).

È prevista **la sospensione dei termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:**

- ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in **un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021** o **mediante rateizzazione**, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP – ART.3

Proroga del termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive **in scadenza il 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020.**

PROROGA DEL TERMINE DEFINIZIONI AGEVOLATE - ART. 4

Proroga del termine **dal 10 dicembre al 1° marzo 2021**, modificando quanto previsto dall'art. 68, comma 3 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020), delle definizioni agevolate relative al pagamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio senza che si incorra nell'inefficacia della definizione agevolata.

AMMISSIONE AI CONTRIBUTI DEGLI AGENTI DI COMMERCIO - ART. 6

Viene **ampliata la platea dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto** di cui all'articolo 1 del primo decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), con l'ammissione degli agenti di commercio, mediatori e procacciatori di affari che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai seguenti codici ATECO, riportati nell'allegato 1. Vedi sotto tabella.

CODICE	CODICE ATECO	DESCRIZIONE	%
461201	46 12 01	Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti	100%
461403	46 14 03	Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio	100%
461501	46 15 01	Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche	100%
461503	46 15 03	Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera	100%
461505	46 15 05	Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili	100%
461506	46 15 06	Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
461507	46 15 07	Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
461601	46 16 01	Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento	100%
461602	46 16 02	Agenti e rappresentanti di pellicce	100%
461603	46 16 03	Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)	100%
461604	46 16 04	Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima	100%
461605	46 16 05	Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori	100%
461606	46 16 06	Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio	100%
461607	46 16 07	Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi	100%
461608	46 16 08	Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
461609	46 16 09	Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
461701	46 17 01	Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati	100%
461702	46 17 02	Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi	100%
461703	46 17 03	Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi	100%
461704	46 17 04	Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti simili	100%
461705	46 17 05	Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti simili	100%
461706	46 17 06	Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi	100%

461707	46 17 07	Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco	100%
461708	46 17 08	Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
461709	46 17 09	Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
461822	46 18 22	Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici	100%
461892	46 18 92	Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria	100%
461893	46 18 93	Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi	100%
461896	46 18 96	Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria	100%
461897	46 18 97	Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	100%
461901	46 19 01	Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
461902	46 19 02	Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
461903	46 19 03	Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%

RAZIONALIZZAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA RATEIZZAZIONE - ART. 7

Rinnovo dell'istituto della dilazione dei ruoli di cui all'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973.

Beneficiari delle rateazioni

Il contribuente che dichiara di versare in una delle situazioni di difficoltà individuate. In caso di **“temporanea situazione di obiettiva difficoltà”**:

- se le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro (e non 60.000 come previsto dall'art.19 del D.P.R. n. 602/1973), l'agente della riscossione, su richiesta, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di **72 rate mensili**;
- la “temporanea situazione di obiettiva difficoltà” deve essere documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro.

In caso di “comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica” (come previsto dall’art.19 del D.P.R. n. 602/1973):

- Per ragioni estranee alla responsabilità del contribuente, la rateazione può essere aumentata fino a 120 rate mensili.

Effetti della domanda di rateazione

Viene innanzitutto previsto (nuovo comma 1-quater del predetto articolo 19) che a seguito della presentazione della richiesta di dilazione e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell’eventuale decadenza dalla dilazione:

- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

Viene inoltre precisato che non possono essere dilazionate le somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, in qualunque momento antecedente al provvedimento di accoglimento della dilazione.

Richieste di dilazione da novembre 2020 al 2021

Un’altra novità riguarda le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021. In particolare, viene previsto che per le richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 (data di entrata in vigore del presente decreto legge) e fino al 31 dicembre 2021, la soglia di debito entro la quale non si deve dimostrare con apposita documentazione la temporanea situazione di obiettiva difficoltà a pagare le rate è aumentata da 60.000 a 100.000 euro.

Sempre con riferimento alle rateizzazioni richieste entro la fine del 2021 viene aumentato da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione.

Riapertura della dilazione

È inoltre previsto che i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione prima dell’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020) potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione.

Viene infine disposto che possono essere accordate nuove dilazioni anche relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle definizioni agevolate - rottamazione e saldo e stralcio - disciplinate dal D.L. 193/2016 e dal D.L. 148/2017.

Tempistiche della ripartizione

La norma si riferisce alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. Ristori quater (30 novembre 2020) e fino al 31 dicembre 2021.

Effetti del pagamento della I rata

Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Gli effetti della decadenza della rateazione

Con riguardo ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto Ristori quater, si individuano gli effetti legati alla decadenza dalla dilazione in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di 10 rate, anche non consecutive:

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

Obbligo di verifica delle inadempienze

È previsto l'obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni di verificare la sussistenza di eventuali inadempienze, prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000 euro.

Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'art. 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di dilazione.

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ESENTI DAL VERSAMENTO IMU - ART. 8

Viene precisato che l'esenzione IMU per alberghi e strutture ricettive ex articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto Rilancio (D.L. 34/2020), ex articolo 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto Agosto (D.L. 104/2020), ex articolo 9, comma 1, del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) ed ex articolo 5, comma 1, del decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020) si **applica ai soggetti passivi dell'imposta municipale propria**, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni.

INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI, DELLO SPETTACOLO E DEGLI INCARICATI ALLE VENDITE - ART. 9

È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro.

Soggetti beneficiari

Tipologia lavoratori	Descrizione
	Soggetti già beneficiari dell'indennità del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Lavoratori dependenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali	Hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente D.L. e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione
Lavoratori in somministrazione	Impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione
Lavoratori dependenti stagionali	Appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo
Lavoratori intermittenti	Abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto

Tipologia lavoratori	Descrizione
Lavoratori autonomi, privi di partita IVA	Non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto
Incaricati alle vendite a domicilio	Con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti altre forme previdenziali obbligatorie
Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo degli stabilimenti termali in possesso cumulativo:	<ul style="list-style-type: none"> • della titolarità, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; • della titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; • assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo	<ul style="list-style-type: none"> • con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità • con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

I lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo, i lavoratori intermittenti e i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e titolari di pensione.

La domanda per le indennità

Le indennità non sono tra loro cumulabili e non concorrono alla formazione del reddito.

La domanda per le indennità è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 15 dicembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

INDENNITÀ PER GLI INCARICATI ALLE VENDITE A DOMICILIO

È concessa inoltre un'indennità di 1.000 euro anche a favore degli incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 **euro** e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata al 30 novembre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

INDENNITÀ PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Prevista un'indennità di 1.000 euro anche a favore dei:

- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

INDENNITÀ PER I LAVORATORI SPORTIVI - ART. 11

Viene prevista l'erogazione (da parte della società Sport e Salute S.p.A.), per il mese di dicembre 2020, **di un'indennità pari a 800 euro**, nel limite massimo di 170 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche.

Ai fini dell'erogazione delle indennità, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 novembre 2020 e non rinnovati.

Con l'art. 10 viene aumentata di 92 milioni di euro per il 2020 la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche, istituito dall'articolo 3 del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020).

FONDI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE, FIERE E CONGRESSI, SPETTACOLO E CULTURA
ART. 12

Viene incrementata di:

- **90 milioni, per l'anno 2021**, la dotazione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del D.L. 18/2020 destinato al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo;
- **10 milioni, per il 2020**, la dotazione del Fondo per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator, le cui misure di sostegno sono estese alle aziende di trasporto di passeggeri mediante autobus scoperti (cosiddetto sightseeing).

Si prevede, inoltre, che i ristori ricevuti dai predetti fondi non concorrano alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevino ai fini del calcolo degli interessi passivi e delle spese deducibili né alla formazione del valore della produzione netta.

Con riferimento ai settori del turismo e della cultura, ai soli fini dell'erogazione dei predetti contributi, i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021.

Viene inoltre aumentata di:

- **350 milioni di euro per il 2020** e di 50 milioni di euro per l'anno 2021, la disponibilità del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto Rilancio (D.L. 34/2020). Per i ristori delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi vengono stanziati 350 milioni;
- **500 milioni, per il 2020**, la disponibilità del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici.

NOVITÀ PER IL FONDO RISTORAZIONE - ART. 21

Riduzione da 600 milioni a 450 milioni di euro (250 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni per l'anno 2021) la disponibilità del Fondo per la filiera della ristorazione, istituito dall'articolo 58 del decreto Agosto (D.L. 104/2020).

Viene inoltre precisato che le risorse relative all'anno 2021 potranno essere utilizzate anche per le istanze di contributo già presentate entro il 15 dicembre 2020 e parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per l'anno 2020 nonché al finanziamento delle eventuali ulteriori istanze di contributo raccolte con le medesime modalità e procedure di cui al comma 6 del presente articolo e al Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 ottobre 2020.

Si ricorda che il fondo è finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto, per un minimo di 1.000 e un massimo di 10.000 euro, per gli acquisti, effettuati dopo il 14 agosto 2020, di prodotti di filiere agricole e alimentari, inclusi quelli vitivinicoli.

Modifica dei requisiti per l'ammissione ai contributi.

In particolare, viene chiarito che gli agriturismi (codice Ateco 56.10.12) possono accedere ai contributi anche se svolgono l'attività di ristorazione solo in via secondaria ed accessoria rispetto alla prevalente attività agricola.

Estensione della platea di beneficiari

Ammissione del codice Ateco 2007 55.20.52 "Attività di alloggio connesse alle aziende agricole" e degli ittiturismi (con la specificazione che, ai soli fini della presente procedura, devono indicare il codice ATECO 56.10.12).

A seguito delle modifiche apportate, possono quindi presentare domanda di contributo le imprese in attività alla data del 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto Agosto):

- con codice Ateco prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00;
- con codice Ateco 55.20.52 e 56.10.12. Gli ittiturismi, ai soli fini della presentazione della domanda, devono indicare il codice Ateco 56.10.12.

Il contributo spetta alle imprese il cui ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019. Tale requisito del calo del fatturato non è richiesto alle imprese che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.

FONDO PEREQUATIVO - ART. 23

Viene previsto per coloro che abbiano subito una significativa perdita di fatturato a causa del Covid-19 l'esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi.

A tal riguardo, viene istituito un fondo finalizzato a realizzare nell'anno 2021 la perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse nel 2020.

I parametri di accesso al fondo saranno decisi con un DPCM.